Il regolamento Inpdap su omissioni ed evasioni

VERSAMENTO CONTRIBUTI SANZIONI PER CHI NON E' IN REGOLA

Le sanzioni civili hanno due tetti: 40% e 60% dei contributi dovuti. In alcuni casi possono ridursi alla misura degli interessi legali.

Sanzioni per chi versa i contributi in ritardo, li versa in misura incompleta o non li versa affatto. Con il regolamento emanato in data 28 dicembre 2010 l'Inpdap ha definito i criteri e le modalità da adottare nei casi di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive. I destinatari del regime sanzionatorio sono tutte le amministrazioni pubbliche o private iscritte all'Istituto; dal punto di vista soggettivo, ciò comporta che sul dirigente preposto agli adempimenti contributivi gravino la responsabilità disciplinare e l'obbligo di pagamento delle sanzioni.

L'atto in questione ottempera a quanto previsto dalla legge finanziaria del 2001, la 388/2000, che, nell'ambito delle "misure previste per favorire l'emersione del lavoro nero", disciplina le conseguenze sanzionatorie per "i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero si provvedono in misura ridotta".

Premesso che le sanzioni possono in alcuni casi ridursi addirittura al solo pagamento degli interessi legali relativi al ritardato versamento, in prima istanza vengono individuate due fattispecie di riferimento: l'omissione e l'evasione.

Omissione. L'omissione contributiva si verifica allorquando il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali dovuti, sebbene abbia regolarmente presentato tutte le denunce e le registrazioni obbligatorie. In concreto ciò corrisponde a una Denuncia mensile analitica (Dma) puntualmente presentata e correttamente compilata con l'esatto ammontare degli importi del mancato versamento. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur), così come determinato dalla Banca centrale europea, aumentato di 5,5 punti percentuali. Attualmente andrebbe quindi applicata una maggiorazione pari al 6,5% annuo, essendo il Tur fissato nella misura dell'1%.

Viene comunque previsto un limite massimo della sanzione applicabile, che non deve in alcun caso superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti. Oltre tale limite, sugli importi non corrisposti continuano ad operare gli effetti dell'applicazione degli interessi di mora, la cui misura viene determinata annualmente dall'Agenzia delle entrate (attualmente, a decorrere dal 1° ottobre 2010, sono

pari al 5,7567%).

Evasione. L'evasione contributiva presuppone l'accertamento d'ufficio di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, connesso a mancate o parziali denunce e registrazioni, posto in essere al fine evidente di non versare i contributi, occultando di fatto i rapporti di lavoro e le corrispondenti retribuzioni. La sanzione civile in questa fattispecie è pari al 30% dei contributi evasi e non può essere superiore al 60% degli stessi. Misura oltre alla quale, anche in questo caso, vengono applicati i soli interessi di mora.

Ravvedimento operoso. Se entro dodici mesi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi il datore di lavoro inadempiente si autodenuncia spontaneamente e conseguentemente versa, o fa domanda di rateazione, entro trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia, si riconosce un ravvedimento operoso, che viene sanzionato nella stessa misura di una semplice omissione, Tur più 5,5% e con lo stesso tetto massimo del 40%, oltre cui, anche in questo caso, scattano i soli interessi di mora.

Oggettive incertezze. Se l'obbligo contributivo viene accertato in sede giudiziale o amministrativa a seguito di oggettive incertezze originate da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, la sanzione civile e il relativo tetto sono ancora una volta quelli applicabili in caso di omissione, sempreché il versamento dei contributi avvenga entro il termine fissato dall'Istituto. In questo caso non si applicano gli interessi di mora sul debito contributivo esorbitante il tetto del 40%.

Inadempienze non sanzionabili. Se l'inadempienza contributiva non dipende da cause imputabili al contribuente, quali ad esempio la tardiva iscrizione alla banca dati istituzionale, nonostante la puntuale presentazione della Dma, l'inadempienza non è sanzionabile e conseguentemente non possono essere applicati gli interessi corrispettivi sugli importi esigibili.

Enrico Orsingher

LA PAGELLA DEGLI ONERI ACCESSORI

Tasso unico di riferimento	1% annuo
Interesse legale	1,50% annuo
Interessi di mora	5,7567% annuo
Sanzioni civili:	
- omissioni	6,5% annuo
- evasioni	30% annuo
Tetto massimo:	
- omissioni	40%

- evasioni

60%